Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 336

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 336 DEL 6 DICEMBRE 1984:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1984.

Recepimento del terzo gruppo dei testi italiani delle norme armonizzate, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 1° ottobre 1979 (concernente la prima lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791), e recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle norme armonizzate di cui all'allegato I del decreto ministeriale 25 settembre 1981 (concernente la seconda e terza lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791).

(6039)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 336 DEL 6 DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Potenza.

(2755)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Bari.

(2756)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1984, n. **807**.

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.

2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.

5. La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, nonché le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.

Art. 2.

Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione

1. L'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

2. Il piano individua:

a) le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del servizio stesso;

b) i bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica gestione, entro i bacini stessi, di un numero di emittenti private tale da evitare situazione di monopolio ed oligopolio;

c) le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la radiodiffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, collegamenti radioelettrici tra i propri studi di emissione ed i rispettivi trasmettitori.

3. E' consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.

4. Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunità economica europea.

Art. 4.

Comunicazione degli attuali esercenti

1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:

a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalità del responsabile dei programmi;

b) ubicazione degli impianti installati;

c) indicazione delle zone servite;

d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;

e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;

f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;

g) nominativo di identificazione della stazione.

2. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 2 e per la determinazione dei bacini di utenza.

3. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è nominato dalla assemblea dei soci della società per azioni concessionaria, in coincidenza del rinnovo del consiglio di amministrazione ed ha la medesima durata.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione, al quale risponde, ed esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, verificando il raggiungimento degli scopi sociali e l'attuazione degli indirizzi della commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. L'articolo 10 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di quindici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione con voto limitato ai tre quarti dei componenti del consiglio medesimo.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

3. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria, su proposta del presidente, nomina, tra i suoi componenti, uno o più vice-presidenti.

4. Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:

1) approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

2) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale, approva la definizione del preventivo annuo globale delle entrate, nonché la determinazione del piano annuale di massima delle programmazioni e dei piani pluriennali di investimento;

3) formula direttive generali sul contenuto dei programmi;

4) verifica la imparzialità e la correttezza dell'informazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

5) detta le norme di principio per la gestione del personale fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni di carattere continuativo;

6) indica le linee generali dell'assetto organizzativo e della politica contrattuale;

7) nomina, su proposta del direttore generale, i vice-direttori generali, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive e i direttori di pari livello;

8) elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società, che affida per l'attuazione al direttore generale.

5. L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 7.

Collegio sindacale

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.

4. L'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dall'assemblea dei soci della società per azioni concessionaria.

2. Il direttore generale risponde della gestione aziendale ed è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo, della migliore utilizzazione delle risorse e del personale in termini di funzionalità, efficienza ed economicità, nel quadro degli indirizzi dettati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e secondo le direttive fornite dal consiglio di amministrazione; assicura altresì il pluralismo della programmazione.

3. A tal fine sovraintende alla organizzazione ed alla attività dell'azienda; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di cui al precedente articolo 6, comma 4, n. 7), e nomina gli altri dirigenti; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. L'articolo 11 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 9.

Organizzazione della società concessionaria

1. La società concessionaria pone in essere l'organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali attraverso un'articolazione in reti e testate.

2. E' abrogato l'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, esclusi i commi primo, tredicesimo e quattordicesimo.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **808**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 147 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria è inserito l'insegnamento di « progettazione integrale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1984
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **809**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della chimica;
chimica organica teorica;
analisi chimica spettroscopica;
analisi chimica applicata.

Nello stesso articolo nell'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico viene soppresso l'insegnamento di « chimica di guerra ».

Art. 2.

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica fisica delle interfasi;
catalisi;
analisi chimica spettroscopica;
tecnologie chimiche speciali.

Art. 3.

Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

astrofisica teorica;
teorie quantistiche;
fisica dei semiconduttori.

Art. 4.

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geologia ambientale;

laboratorio di chimica;

ecologia umana.

Nello stesso articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti:

patologia vegetale;

geologia applicata;

statistica e biometria;

mineralogia applicata;

laboratorio di tecniche fisiologiche;

laboratorio di patologia vegetale;

petrologia.

Art. 5.

Nell'art. 91, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della biologia;

biologia cellulare;

biologia marina;

biologia del terreno;

citologia ed embriologia vegetale;

antropometria.

Art. 6.

Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biostratigrafia e paleoecologia;

cristallogenesi;

metodologie mineralogiche-petrografiche;

paleomagnetismo;

paleontologia dei vertebrati;

geologia ambientale;

fotogeologia.

Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti:

botanica;

analisi matematica (algebrica e infinitesimale) biennale);

elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;

meccanica razionale;

zoologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1984
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 7

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 ottobre 1984.

Impegno della somma di L. 5.214.818.650 a favore della regione Veneto ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica, residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981, ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 886.219.700, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Veneto;

Vista la nota n. 12362, del 1° ottobre 1984, resa dall'assessore competente della regione Veneto, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 5.214.818.650, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che detto importo trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 5.214.818.650, a favore della regione Veneto, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 170

(6399)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 settembre 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1984, a sette anni, emessi per lire 8.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 208931/66-AU-64 in data 18 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 33, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi con decreto ministeriale n. 209361/66-AU-64 del 3 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1984, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 269;

Visto il proprio decreto n. 210315/66-AU-64 in data 21 giugno 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 18 aprile 1984, ad accertare in nominali lire 8.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 18 aprile 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 novembre 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° maggio 1984 - rimborsabili il 1° maggio 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizone, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 2.400.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 8.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.200.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 novembre 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 1.200.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1984
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 252

(6445)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 novembre 1984.

Proroga dell'impiego dei contenitori alternativi per i « vini da tavola » e per i « vini frizzanti ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984 sulla disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982, concernente il confezionamento dei vini da tavola in recipienti di materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1983, concernente il confezionamento dei vini frizzanti in recipienti di materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Ritenuta l'opportunità, nel quadro delle più vaste iniziative di approfondimento e di studio in corso o programmate, di prorogare in via sperimentale, l'impiego dei recipienti di cui ai sopracitati decreti ministeriali 25 novembre 1982 e 21 aprile 1983, al fine di acquisire dati utili per una ulteriore valutazione circa la loro idoneità a realizzare un incremento nel consumo di vino, mantenendo intatte le qualità del prodotto;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1985, i prodotti definiti « vini da tavola » dall'allegato II, punto 11, del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in commercio nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli espressamente previsti nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162:

contenitore di materiale plastico, eventualmente racchiuso in involucro di altro materiale, avente una capacità compresa tra litri 0,250 ed i 60 litri;

contenitore di metallo avente capacità compresa tra litri 0,250 e mezzo litro;

contenitore costituito da una pellicola di materiale plastico accoppiata con cartone e/o alluminio avente una capacità compresa tra litri 0,250 ed 1 litro.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1985, i prodotti definiti « vino frizzante » e « vino frizzante gassificato » dall'allegato II, punti 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, con esclusione, comunque, dei v.q.p.r.d. e dei prodotti nella cui designazione figuri il nome di un vitigno, possono essere posti in commercio in contenitori di metallo aventi una capacità compresa tra litri 0,250 e mezzo litro.

Art. 3.

I contenitori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere rispondenti alle norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777.

Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata, a cura del confezionatore, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione « prodotto confezionato il... » seguita dalla indicazione del giorno, mese ed anno.

Sullo stesso campo visivo della data di riempimento, deve figurare sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.

La data di cui al precedente comma non può, comunque, superare mesi otto dalla data di confezionamento.

Art. 4.

I vini da tavola ed i vini frizzanti confezionati rispettivamente nei contenitori di cui agli articoli 1 e 2 anteriormente al 1° gennaio 1985, riportanti la data di riempimento del contenitore medesimo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il 31 maggio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DEGAN

(6712)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **810.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Luciani Mafalda, al convenuto prezzo di L. 55.000.000 due appartamenti siti in Chieti, via P. A. Valignani n. 33, distinti nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2127, foglio 36, mappale 77 sub 4 e 5, valutati con perizia di parte in L. 58.140.000, ritenuta congrua dall'ufficio tecnico erariale di Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1984
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 187

DECRETO 14 settembre 1984, n. **811.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 200.000.000, disposto dal sig. Gerevini Marino a favore dell'istituto « Don Gnocchi », che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione stessa in data 20 novembre 1982, con testamento pubblico 9 novembre 1981, redatto a rogito dott. Ottorino Mancini, notaio in Cremona, e dallo stesso pubblicato il 2 marzo 1982, n. 6633 di repertorio, n. 5074 di raccolta, registrato a Cremona il 2 marzo 1982 al n. 720.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1984
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 186

DECRETO 14 settembre 1984, n. **812.**

Autorizzazione alla fondazione « Gioacchino Rossini », in Pesaro, ad accettare un legato.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Gioacchino Rossini », in Pesaro, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal m.o. Vittorio Gui con testamento olografo depositato e pubblicato a rogito dott. A. Ruggiero, notaio in Tavernelle Val di Pesa (Firenze), in data 29 ottobre 1975, n. 12756/1900 di repertorio, concernente circa 3.000 volumi tra partiture e spartiti.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1984
Registro n. 37 *Beni culturali, foglio n.* 246

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica del Sud Africa ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1984, registro n. 17 Esteri, foglio n. 172, il Governo della Repubblica del Sud Africa è stato autorizzato ad acquistare un compendio immobiliare sito in Roma, via Tanaro, 14/16.

(6476)

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Ibiza (Spagna)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 il sig. Corrado D'Ascanio, vice console onorario in Ibiza (Spagna), con circoscrizione l'isola di Ibiza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti firmati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni e vidimazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(6478)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1984, registro n. 55 Giustizia, foglio n. 6, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il dott. Perrone Capano Riccardo, nato a Bari il 20 dicembre 1933, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

(6479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 3 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1924,900	1924,900	1924,10	1924,900	1924,10	1924,20	1923,500	1924,900	1924,900	1924,90
Marco germanico	618 —	618 —	617,50	618 —	618,05	618 —	618 —	618 —	618 —	618 —
Franco francese	201,680	201,680	201,70	201,680	201,90	201,69	201,700	201,680	201,680	201,68
Fiorino olandese	547,720	547,720	547,25	547,720	547,75	547,61	547,700	547,720	547,720	547,72
Franco belga	30,737	30,737	30,70	30,737	30,73	30,63	30,734	30,737	30,737	30,73
Lira sterlina	2297,300	2297,300	2292 —	2297,300	2295 —	2297,65	2298 —	2297,300	2297,300	2297,30
Lira irlandese	1918,500	1918,500	1918 —	1918,500	1920 —	1918,50	1918,500	1918,500	1918,500	—
Corona danese	171,660	171,660	171,75	171,660	171,62	171,66	171,670	171,660	171,660	171,66
Dracma	15,144	15,144	15,15	15,144	—	—	15,150	15,144	15,144	—
E.C.U.	1380,700	1380,700	1378 —	1380,700	1379,90	1380,30	1379,900	1380,700	1380,700	1380,70
Dollaro canadese	1454 —	1454 —	1450 —	1454 —	1454,50	1454,10	1454,200	1454 —	1454 —	1454 —
Yen giapponese	7,763	7,763	7,78	7,763	7,66	7,66	7,763	7,763	7,763	7,76
Franco svizzero	750,350	750,350	750,30	750,350	750,65	750,17	750 —	750,350	750,350	750,35
Scellino austriaco	87,945	87,945	87,90	87,945	87,88	87,94	87,940	87,945	87,945	87,97
Corona norvegese	214,340	214,340	214,20	214,340	214,30	214,33	214,330	214,340	214,340	214,34
Corona svedese	217,990	217,990	217,50	217,990	217,75	217,93	217,880	217,990	217,990	217,99
FIM	297,500	297,500	297,50	297,500	298 —	297,75	298 —	297,500	297,500	—
Escudo portoghese	11,510	11,510	11,60	11,510	11,65	11,50	11,490	11,510	11,510	11,51
Peseta spagnola	11,104	11,104	11,10	11,104	11,10	11,10	11,106	11,104	11,104	11,10

Media dei titoli del 3 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	97,250
» 6 % » » 1971-86	92,150
» 6 % » » 1972-87	88,700
» 9 % » » 1975-90	89,150
» 9 % » » 1976-91	88,750
» 10 % » » 1977-92	95,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	87,850
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,975
» » » » 1- 2-1983/85	99,950
» » » » 1- 3-1983/85	100,100
» » » » 1- 4-1983/85	100,125
» » » » 1- 5-1983/85	100,275
» » » » 1- 6-1983/85	101,125
» » » » 1- 1-1982/86	101,850
» » » » 1- 3-1982/86	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	102 —
» » » » 1- 6-1982/86	102,250
» » » » 1- 7-1982/86	101,500
» » » » 1- 8-1982/86	101,350
» » » » 1- 9-1982/86	101,200
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,325
» » » » 1-12-1982/86	102,650
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1983/86	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87	102,800
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,450
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102,050
» » » » 1-11-1983/87	100,250
» » » » 1-12-1983/87	101,250
» » » » 1- 7-1983/88	101,925
» » » » 1- 8-1983/88	101,300
» » » » 1- 9-1983/88	101,375
» » » » 1-10-1983/88	101,550
» » » » 1-11-1983/88	102,050
» » » » 1- 1-1984/88	100,300
» » » » 1- 2-1984/88	99,900
» » » » 1- 3-1984/88	99,725
» » » » 1- 4-1984/88	99,850
» » » » 1- 5-1984/88	99,750
» » » » 1-11-1983/90	102,050
» » » » 1-12-1983/90	102,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,750
» » » » 1- 2-1984/91	101,650
» » » » 1- 3-1984/91	100,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,300
» » » » 1- 5-1984/91	100,375
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100 —
» » » 17 % 1- 5-1985	100,850
» » » 17 % 1- 7-1985	101,275
» » » 17 % 1-10-1985	102,150
» » » 16 % 1- 1-1986	101,550
» » » 14 % 1- 4-1986	99,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	96,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105 —
» » » » 1983/90 11,50 %	102 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1924,200
Marco germanico	618 —
Franco francese	201,690
Fiorino olandese	547,710
Franco belga	30,735
Lira sterlina	2297,650
Lira irlandese	1918,500
Corona danese	171,665
Dracma	15,147
E.C.U.	1380,300
Dollaro canadese	1454,100
Yen giapponese	7,763
Franco svizzero	750,175
Scellino austriaco	87,942
Corona norvegese	214,335
Corona svedese	217,935
FIM	297,750
Escudo portoghese	11,500
Peseta spagnola	11,105

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novogas italiana, con sede legale in Milano e sede secondaria in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serragiumenta laterizi, stabilimento di Altomonte (Cosenza), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al.Fa., in Crotone (Catanzaro), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta PAB - Panificio automatico Bruzio di Rende (Cosenza), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonsignore & C., con sede e stabilimento in Pieve di Teco (Imperia), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sari, con sede in Genova e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 22 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton - Officine meccaniche, con sede in Busalla (Genova), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, con sede ed uffici amministrativi e commerciali in Masone (Genova), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente, ora Aghitalia S.p.a., in Genova, è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferrari (in liquidazione), con sede e stabilimento in Savignone (Genova), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Genco cartotecnica, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Presint, con sede e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. E.T.I. di Aliberti Francesco e Ambrosio Giuseppe, in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è prolungata all'8 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.M. - Imballaggi metallici meridionali, ora S.p.a. Superbox meridionale, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving, con sede legale in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carebb, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remer - Refrattari meridionali, con stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 15 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siccet - Arch. E. Monti - Cantieri, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cementi Vibrati Cevisa, con sede in Napoli e stabilimento in Cellole (Caserta), è prolungata al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.R. - Fonderia Ernesto Radaelli, con stabilimento in Torrecuso (Benevento), è prolungata al 22 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnichal, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino, è prolungata al 20 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlton, in Casalnuovo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile 1983 al 29 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Archforma, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea, con sede sociale in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in S. Valentino Tario (Salerno), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti del Calzaturificio Lupet, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Caserta, è prolungata al 20 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalchiusure Jolly, con sede e stabilimento in Melito (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met. - Costruzioni metalliche, con sede sociale e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno al 29 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Masoneilan, con stabilimento in Casavatore (Napoli) ed ufficio commerciale di Milano, è prolungata all'8 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tirrenia cavi sud, con sede sociale e stabilimento in Poggiomarino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Apa di Mario e Giovanni Pannaccione Apa, con stabilimento in Torre del Greco (Napoli), comprese le unità di commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Bocami, con sede legale a Genova ed unità produttiva presso C.S.I. Nuova Italsider S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.A. - Società meridionale industrie alimentari di Pagani (Salerno), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pastificio Liguori, con stabilimento in Gragnano (Napoli), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Meritermica, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova So.Gi.Mez., con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), è prolungata al 22 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Antonino-Diaferia di Ugo Diaferia & C., con stabilimento in Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Fratelli Salvato - Conceria, con stabilimento in Frattaminore (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stopfire - Compagnia italiana impianti antincendio, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata all'8 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Industria metalmeccanica, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 15 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.p.a. Me.Con. - Forniture civili e militari, con sede legale e stabilimento in Nola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipel - Società industria pelli, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenterie campane, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, ora C.M.F. sud, con sede legale in Livorno e stabilimento in Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.C.M.S. di Trudo Pina, con sede in Cellole (Caserta), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.U.I.A. - Società industria pubblica utilità italiana azionaria, con filiale e stabilimento in Napoli e sede legale in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.U.I.A. - Società industria pubblica utilità italiana azionaria, con filiale e stabilimento in Napoli e sede legale in Roma, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novogas italiana, con sede legale in Milano e sede secondaria in Napoli, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana, in Terni, è prolungata al 1° agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serragiumenta laterizi, stabilimento di Altomonte (Cosenza), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferrari (in liquidazione), con sede e stabilimento in Savignone (Genova), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Genco cartotecnica, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cementi vibrati Cevisa, con sede in Napoli e stabilimento in Cellole (Caserta), è prolungata al 25 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.R. - Fonderia Ernesto Radaelli, con stabilimento in Torrecuso (Benevento), è prolungata al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnical, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino, è prolungata al 19 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlton, in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Archforma, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova So.Gi.Mez., con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), è prolungata al 22 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Antonino Diaferia di Ugo Diaferia & C., con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f., Fratelli Salvato - Conceria, con stabilimento in Frattaminore (Napoli), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novogas italiana, con sede legale in Milano e sede secondaria in Napoli, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana, in Terni, è prolungata al 31 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Genco cartotecnica, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlton, in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 28 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana, in Terni, è prolungata al 30 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana, in Terni, è prolungata al 1° maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana, in Terni, è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6334)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia C.E.F.A.S. - Cooperativa edificatrice fiorentina Africo statali a r.l., in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 20 febbraio 1950, rep. 12098, reg. soc. 9841;

società cooperativa edilizia Andrea Doria a r.l., in Firenze, costituita per rogito Roselli in data 10 luglio 1972, rep. 24493, reg. soc. 21301;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Firenze, costituita per rogito Franchi in data 9 febbraio 1962, rep. 18757, reg. soc. 15545;

società cooperativa edilizia Sbarretti Fulvio a r.l., in Firenze, costituita per rogito Fontana in data 17 luglio 1948, rep. 7128, reg. soc. 9155;

socieà cooperativa edilizia Fiano a r.l., in Certaldo (Firenze), costituita per rogito Agnoletti in data 16 luglio 1975, rep. 9298, reg. soc. 23908;

società cooperativa edilizia Marvilla Labronica a r.l., in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 7 dicembre 1970, rep. 95878, reg. soc. 5227;

società cooperativa edilizia Abitare Coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Biondi della Soriscia in data 11 dicembre 1978, rep. 92791, reg. soc. 7231;

società cooperativa edilizia Ceda - Cooperativa edilizia dipendenti autolinee a r.l., in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Sangalli in data 14 maggio 1969, rep. 11049, reg. soc. 5002;

società cooperativa di pesca Pescatori a r.l., in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Mannoni in data 13 dicembre 1941, rep. 3442, reg. soc. 2031;

società cooperativa edilizia Stella Marina a r.l., in Lucca, costituita per rogito Lazzareschi in data 31 dicembre 1961, rep. 4967, reg. soc. 3484;

società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia La Locomotiva a r.l., in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 6 dicembre 1958, rep. 10702, reg. soc. 3122;

società cooperativa di produzione e lavoro Roccandagia a r.l., in Vagli Sotto (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 24 luglio 1969, rep. 96476, reg. soc. 4616;

società cooperativa di produzione e lavoro Cosporto 2001 Coop. versiliese lavoratori servizi portuali a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Galafate Orlandi in data 29 marzo 1977, rep. 35968, reg. soc. 6715;

società cooperativa edilizia Edilia a r.l., in Pisa, costituita per rogito Luccarelli in data 14 maggio 1973, rep. 4873, reg. soc. 3945;

società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa edile di produzione e lavoro fra combattenti e reduci a r.l., in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 17 luglio 1946, rep. 14618, reg. soc. 1512;

società cooperativa agricola Stalla sociale Le Melorie a r.l., in Lari (Pisa), costituita per rogito Michelangeli in data 26 settembre 1969, rep. 87001, reg. soc. 3464;

società cooperativa edilizia Trenta Giugno a r.l., in Pisa, costituita per rogito Luccarelli in data 30 giugno 1971, rep. 3645, reg. soc. 3666;

società cooperativa edilizia La Torre a r.l., in Pisa, costituita per rogito Luccarelli in data 4 maggio 1965, rep. 591, reg. soc. 3093;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori del bosco a r.l., in Riparbella (Pisa), costituita per rogito Matacena in data 12 febbraio 1952, rep. 459, reg. soc. 3154;

società cooperativa edilizia La Torretta a r.l., in Fosdinovo (Massa Carrara), costituita per rogito Raimondi in data 25 marzo 1972, rep. 27374, reg. soc. 2648;

società cooperativa edilizia Malaspina a r.l., in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Ricci in data 14 ottobre 1963, rep. 114065/17652, reg. soc. 1607.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Stella del mattino a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 20 dicembre 1978, rep. 55641, reg. soc. 1057;

società cooperativa edilizia La Pineta a r.l., in Girifalco (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 14 aprile 1975, rep. 48479, reg. soc. 1903;

società cooperativa di produzione e lavoro Turismo sud a r.l., in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 27 luglio 1978, rep. 54485, reg. soc. 1039;

società cooperativa agricola Isola del Sole a r.l., in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 15 marzo 1980, rep. 1562, reg. soc. 1201;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio U.P. a r.l., in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 16 novembre 1977, rep. 52104, reg. soc. 976;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio Lamezia a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 4 novembre 1977, rep. 123182, reg. soc. 500;

società cooperativa edilizia Ticino a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 10 gennaio 1977, rep. 29997, reg. soc. 418;

società cooperativa edilizia La Modernissima a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 9 novembre 1978, rep. 33528, reg. soc. 505;

società cooperitava mista La Prima a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 2 ottobre 1979, rep. 3006, reg. soc. 570;

società cooperativa di produzione e lavoro Calabra manutenzioni a r.l., in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis in data 30 gennaio 1976, rep. 63483, reg. soc. 876;

società cooperativa agricola La Nuova Circe a r.l., in Petrizzi (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 21 gennaio 1978, rep. 2403, reg. soc. 2265;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Serra San Bruno (Catanzaro), costituita per rogito Girolami in data 18 agosto 1967, rep. 12960, reg. soc. 44;

società cooperativa edilizia Nuova Calabria a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Martelli in data 19 febbraio 1974, rep. 14275, reg. soc. 1774;

società cooperativa edilizia Albatros a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Martelli in data 22 marzo 1969, rep. 8371, reg. soc. 1493;

società cooperativa edilizia Orsa Minore a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 22 febbraio 1969, rep. 59554, reg. soc. 1494;

società cooperativa edilizia Medaglia d'oro sottotenente A. Purificato a r.l., in Tropea (Catanzaro), costituita per rogito La Rovere in data 11 maggio 1967, rep. 20268, reg. soc. 44;

società cooperativa edilizia S. Leonardo a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Faccioli in data 19 dicembre 1975, rep. 7845, reg. soc. 265.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Europa Casa a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 23 marzo 1972, rep. 98189, reg. soc. 1310;

società coperativa edilizia Salvo D'Acquisto a r.l., in Macomer (Nuovo), costituita per rogito Fele in data 2 maggio 1974, rep. 23504, reg. soc. 1460;

società cooperativa di produzione e lavoro Macomer 76 a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 3 febbraio 1976, rep. 28184, reg. soc. 1588;

società cooperativa agricola Produzione latte e derivati a r.l., in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 7 luglio 1948, rep. 4781, reg. soc. 531;

società cooperativa edilizia Oniferese a r.l., in Oniferi (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 1° febbraio 1974, rep. 110631, reg. soc. 709;

società cooperativa edilizia Mini Eur a r.l., in Orani (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 28 febbraio 1973, rep. 105435, reg. soc. 617;

società cooperativa edilizia San Giuseppe-Casa a r.l., in Orani (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 28 febbraio 1973, rep. 105532, reg. soc. 621;

società cooperativa edilizia Sol Levante a r.l., in Orani (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 28 febbraio 1973, rep. 105537, reg. soc. 620;

società cooperativa edilizia Villaggio Fiorito a r.l., in Orani (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 28 febbraio 1973, rep. 105533, reg. soc. 622;

società cooperativa mista agro pastorale Concordia a r.l., in Onani (Nuoro), costituita per rogito Cirri in data 12 dicembre 1970, rep. 88, reg. soc. 554;

società cooperativa di produzione e lavoro Santa Caterina a r.l., in Orroli (Nuoro), costituita per rogito Davino in data 18 dicembre 1975, rep. 67903, reg. soc. 7664;

società cooperativa agricola Su Nuraghe a r.l., in Ortueri (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 23 aprile 1976, rep. 45550, reg. soc. 1602;

società cooperativa di produzione e lavoro La Riscossa a r.l., in Sadali (Nuoro), costituita per rogito Bedeschi in data 26 dicembre 1971, rep. 264, reg. soc. 242;

società cooperativa agricola Latteria sociale San Demetrio a r.l., in Sindia (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 16 luglio 1956, rep. 3096, reg. soc. 760;

società cooperativa agricola Allevatori di bestiame Il Muflone a r.l., in Villagrande Strisaili (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 5 gennaio 1969, rep. 236, reg. soc. 215.

Con decreti ministeriali 20 ottobre 1984 le seguenti società cooperative *sono state sciolte ai sensi dell'art.* 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Leone Magno a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 21 gennaio 1974, rep. 65002, reg. soc. 2118;

società cooperativa edilizia Acli-Busento a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 24 marzo 1971, rep. 56267, reg. soc. 1826;

società cooperativa edilizia Margot Fiore del sud a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 4 luglio 1973, rep. 64221, reg. soc. 2033;

società cooperativa edilizia S. Antonio a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Luigi Goffredo in data 2 luglio 1973, reg. soc. 2036;

società cooperativa edilizia Laurignano a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 12 ottobre 1974, rep. 1620, reg. soc. 2233;

società cooperativa edilizia Leonida a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scarnajenghi in data 4 agosto 1971, rep. 87932, reg. soc. 1817;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Cassano Jonio (Cosenza), costituita per rogito Placco in data 15 dicembre 1968, rep. 5157, reg. soc. 319;

società cooperativa agricola Silo a r.l., in Castrolibero (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 26 maggio 1978, rep. 12134, reg. soc. 2705;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Malvito (Cosenza), costituita per rogito Capalbi in data 20 settembre 1970, rep. 23200, reg. soc. 1746;

società cooperativa edilizia San Francesco di Paola a r.l., in Paterno Calabro (Cosenza), costituita per rogito Fiore in data 15 novembre 1972, rep. 2059, reg. soc. 1938;

società cooperativa edilizia Katuscia a r.l., in Rende (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 25 settembre 1975, rep. 1032, reg. soc. 2300;

società cooperativa edilizia Scarpelli a r.l., in Rende (Cosenza), costituita per rogito Gervasio in data 4 luglio 1973, rep. 30211, reg. soc. 2052;

società cooperativa edilizia Papa Giovanni XXIII a r.l., in Rogliano (Cosenza), costituita per rogito Fiore in data 28 ottobre 1976, rep. 4482, reg. soc. 2444;

società cooperativa agricola Cooperativa di studio e di lavoro a r.l., in Rossano Scalo (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 20 marzo 1978, rep. 36659, reg. soc. 909;

società cooperativa edilizia La Serena a r.l., in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 6 novembre 1978, rep. 13829, reg. soc. 2752;

società cooperativa edilizia Gli Amici del 1978 a r.l., in San Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 6 novembre 1978, rep. 13831, reg. soc. 2751;

società cooperativa edilizia La Quercia a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 20 febbraio 1974, rep. 36327, reg. soc. 2111;

società cooperativa edilizia La Viola a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 17 maggio 1972, rep. 32652, reg. soc. 1830;

società cooperativa edilizia Edilfiglio a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 24 ottobre 1973, rep. 35662, reg. soc. 2060;

società cooperativa di produzione e lavoro Pre-Casa a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 5 aprile 1978, rep. 44380, reg. soc. 2742;

società cooperativa edilizia Il Pino a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 13 luglio 1973, rep. 35217, reg. soc. 2008;

società cooperativa edilizia Esperanza a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 7 marzo 1974, rep. 36393, reg. soc. 2117;

società cooperativa edilizia Eolo a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Casali De Rosa in data 6 dicembre 1973, rep. 96254, reg. soc. 2066;

società cooperativa edilizia Romeo a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Falangola in data 10 aprile 1974, rep. 14399, reg. soc. 2126;

società cooperativa edilizia La Dimora a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 27 marzo 1974, rep. 36468, reg. soc. 2128;

società cooperativa edilizia Progresso II a r.l., in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 20 dicembre 1973, rep. 112109, reg. soc. 2082;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia - Soc. coop. edilizia fra capi di famiglie numerose e altri a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Casali De Rosa in data 11 novembre 1972, rep. 89910, reg. soc. 1854;

società cooperativa edilizia Il Buttero a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 9 marzo 1974, rep. 36404, reg. soc. 2120;

società cooperativa edilizia Palatino a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 28 febbraio 1970, rep. 28452, reg. soc. 1637;

società cooperativa edilizia Giovane Maremma a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 19 novembre 1969, rep. 27886, reg. soc. 1658;

società cooperativa edilizia La Bruna a r.l., in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 21 aprile 1972, rep. 58640, reg. soc. 1805;

società cooperativa edilizia La Diligenza a r.l., in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Di Giovanni in data 23 gennaio 1974, rep. 39486, reg. soc. 2122;

società cooperativa edilizia Cooperativa Virtus et Labor a r.l., in Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito Savona in data 19 luglio 1957, rep. 10558, reg. soc. 861;

società cooperativa edilizia Il Carubò a r.l., in Monte Argentario (Grosseto), costituita per rogito Galgani in data 8 novembre 1972, rep. 20733, reg. soc. 1887;

società cooperativa agricola fra lavoratori di Braccagni a r.l., in Braccagni (Grosseto), costituita per rogito Ordini in data 16 ottobre 1946, rep. 9433, reg. soc. 336;

società cooperativa agricola Pantalla a r.l., in Pitigliano (Grosseto), costituita per rogito Pastore in data 23 gennaio 1962, rep. 347, reg. soc. 1082;

società cooperativa agricola Fede e lavoro a r.l., in Pitigliano (Grosseto), costituita per rogito Bruscalupi in data 23 novembre 1948, rep. 10668, reg. soc. 234;

società cooperativa edilizia Coop-Casa a r.l., in Martano (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 14 luglio 1978, rep. 3066, reg. soc. 4917;

società cooperativa edilizia Ragno Verde a r.l., in Lecce, costituita per rogito Coppola in data 10 dicembre 1970, rep. 29683, reg. soc. 2969;

società cooperativa agricola S. Elia '75 a r.l., in Salve (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 25 novembre 1975, rep. 154110, reg. soc. 4055,

società cooperativa mista S. Lucia a r.l., in Scorrano (Lecce), costituita per rogito Barone in data 18 febbraio 1979, rep. 2235, reg. soc. 5031;

società cooperativa edilizia Gianna a r.l., in Lecce, costituita per rogito Coppola in data 29 gennaio 1969, rep. 17179, reg. soc. 2821;

società cooperativa edilizia Rossella 78 a r.l., in Galatina (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 16 maggio 1978, reg. soc. 4798, rep. 161973;

società cooperativa edilizia Melpinio a r.l., in Melpignano (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 5 luglio 1976, rep. 58945, reg. soc. 4248;

società cooperativa edilizia Beta 3 a r.l., in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 24 luglio 1974, rep. 55218, reg. soc. 3586;

società cooperativa edilizia Delta 3 a r.l., in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 24 luglio 1974, rep. 55220, reg. soc. 3588;

società cooperativa edilizia Neretum a r.l., in Nardò (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 9 dicembre 1975, rep. 68919, reg. soc. 4068;

società cooperativa edilizia La Rinascita a r.l., in Castrignano Capo (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 8 aprile 1977, reg. soc. 4424, rep. 113312;

società cooperativa edilizia Brescia a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 13 settembre 1974, rep. 150049, reg. soc. 3738.

(5954-5955-5956-5960)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla titolare della ditta Invernizzi presse, in Pescate

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 10.300.000, dovuto dalla sig.ra Laura Maggi, titolare della ditta Invernizzi presse, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6247)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Krao, in Lipomo

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 96.944.000, dovuto dalla S.p.a. Krao, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6248)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cinisello Balsamo.

Con decreto ministeriale n. 14/5371 del 16 novembre 1984 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cinisello Balsamo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.795.888.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.820.095.940 iscritto a ruolo a nome delle ditte So.Me.Fer. S.r.l., C.R.P. S.a.s. di Memola G. e C., Memola Giovanni. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6251)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Serino.

Con decreto ministeriale n. 14/5408 del 12 novembre 1984 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Serino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 97.459.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 103.680.000 iscritto a ruolo a nome della Sipel S.r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6249)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Coreno Ausonio.

Con decreto ministeriale n. 14/5118 del 12 novembre 1984 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Coreno Ausonio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 83.602.723 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 89.625.560 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Sitra. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Frosinone darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6250)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pulsano

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 20 ottobre 1984, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 1133, sita nel comune di Pulsano (Taranto) e riportata nel catasto dello stesso comune al foglio n. 15/All. 1, particella n. 339 e al foglio n. 15/All. 2, particelle n. 340, n. 341 e n. 342.

(6404)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Conversano

Con deliberazione 5 marzo 1984, n. 1500, resa esecutiva ai sensi di legge, la giunta regionale ha approvato il piano regolatore generale del comune di Conversano (Bari) adottato con le delibere di consiglio comunale n. 60 dell'11 febbraio 1980, n. 171 del 30 maggio 1981, n. 180 del 1° agosto 1981, n. 190 del 1° agosto 1981, n. 215 dell'11 aprile 1983, n. 217 del 19 maggio 1983 e n. 286 del 29 luglio 1983.

(6453)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 13 gennaio 1983, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1983-84 (registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1983, registro n. 4 Difesa, foglio n. 249);

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1983, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1983, con il quale è prorogato ulteriormente il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso su menzionato;

Visto il decreto ministeriale in data 10 agosto 1983, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi (registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1983, registro n. 42 Difesa, foglio n. 88);

Visto il decreto ministeriale in data 17 novembre 1983, con il quale il cap. AArn in servizio permanente effettivo Piagnani Giorgio, segretario della commissione suddetta è stato sostituito dal cap. AArn in servizio permanente effettivo Romania Giuseppe e la prof.ssa Cabiddu Miryam, membro della commissione su menzionata è stata sostituita dal prof. Nigri Armando (registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1983, registro n. 46 Difesa, foglio n. 371);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1983-84.

1)	Conti Giacomo	punti 54,834
2)	Gonni Guido	» 54,500
3)	Biavati Alberto	» 54,333
4)	Trigilio Filippo	» 54,000
5)	Scarabotto Enrico	» 53,167
6)	Giunta Vincenzo	» 52,750
7)	Marson Mario Sergio	» 52,667
8)	Briglia Giancarlo	» 52,500
9)	Passarani Massimo	» 52,416
10)	Moscini Carlo (nato il 15 marzo 1963)	» 52,333
11)	Bardella Andrea (nato il 6 luglio 1964)	» 52,333
12)	Cavalli Claudio	» 51,750
13)	Messina Roberto	» 51,583
14)	Minucci Delfido	» 51,500
15)	Taricco Giandomenico	» 51,166
16)	Virgili Marco	» 51,083
17)	Bassi Paolo	» 50,917
18)	Daghetti Pietro	» 50,833
19)	Esposito Gilberto	» 50,417
20)	Susini Massimo Maria Giovanni	» 50,250
21)	Zannelli Paolo	» 50,000
22)	Dal Bianco Valerio (nato il 26 maggio 1963)	» 49,917
23)	Castelli Placido Antonino (nato il 1° marzo 1964)	» 49,917
24)	Schifone Fabio	punti 49,666
25)	Matturro Stefano	» 49,583
26)	Fontana Sergio	» 49,250
27)	Molinari Maurizio	» 49,000
28)	Pappalardo Vincenzo	» 48,916
29)	Vitale Giuseppe Marcello	» 48,750
30)	Santoro Giuseppe	» 48,584
31)	Casuscelli Antonio	» 48,334
32)	Guerra Corrado	» 48,083
33)	Mori Natalino (nato il 3 aprile 1964)	» 47,833
34)	Del Fabbro Marco (nato il 21 luglio 1964)	» 47,833
35)	Terpin Fabio (nato il 31 agosto 1964)	» 47,833
36)	Provvidenti Parisi Michele	» 47,750
37)	Zampella Filippo	» 47,667
38)	De Francesco Maurizio	» 47,666
39)	Perini Alessandro	» 47,583
40)	Zamai Rudi	» 47,500
41)	Bondi Alessandro	» 47,334
42)	Bocciardi Eugenio Fernando	» 46,916
43)	Mantarro Marcello	» 46,834
44)	Giunchi Fabio	» 46,750
45)	Devastato Michele	» 46,667
46)	De Pascalis Massimo	» 46,584
47)	Venanzi Pietro	» 46,500
48)	de Rinaldis Maurizio	» 46,333
49)	Sciarrini Antonio	» 46,083
50)	Vignoni Erminio Lino	» 46,000
51)	Giannotti Daniele	» 45,917
52)	Corbo Maurizio	» 45,834
53)	Caroppo Gianfranco	» 45,750
54)	De Benedetti Pietro Paolo	» 45,667
55)	Susana Oscar	» 45,584
56)	Salatiello Giuseppe (nato il 13 marzo 1962)	» 45,500
57)	Tonello Luca (nato il 5 marzo 1964)	» 45,500
58)	Dimesso Manrico	» 45,417
59)	Suzzi Alberto	» 45,333
60)	Vianello Antonio	» 45,250
61)	Leonardi Francesco	» 45,166
62)	Favazza Francesco	» 45,000
63)	Bernardi Paolo Carlo	» 44,834
64)	Carmenati Pino	» 44,750
65)	Di Gioia Vincenzo	» 44,666
66)	Marchiori Tomaso Marco	» 44,583
67)	Praglia Roberto (nato il 6 maggio 1962)	» 44,500
68)	Pesapane Pier Alfonso (nato il 25 febbraio 1964)	» 44,500
69)	Sciandra Mario (nato il 6 luglio 1964)	» 44,500
70)	Crocetti Luca	» 44,417
71)	Furesi Roberto	» 44,416
72)	Piccoli Alessandro (nato il 14 aprile 1964)	» 44,334
73)	Ciuchetti Giuseppe (nato il 13 maggio 1964)	» 44,334
74)	Sabbatini Tommaso	» 44,250
75)	Cuppone Paolo	» 44,167
76)	Nisco Sergio (nato il 10 luglio 1963)	» 44,166
77)	Lodolo Giovanni (nato il 27 luglio 1963)	» 44,166
78)	Di Marco Roberto	» 44,084
79)	Mattiello Amedeo	» 44,000
80)	Bongiovanni Francesco Nicola	» 43,834
81)	Gioiosa Michele	» 43,750
82)	Parisi Rocco	» 43,667
83)	Lizzi Raffaele	» 43,666
84)	Serafica Angelo (nato il 23 maggio 1962)	» 43,583
85)	Fialdini Frediano (nato il 29 giugno 1964)	» 43,583
86)	Malanca Paolo (nato il 13 luglio 1965)	» 43,583
87)	Sacchetti Carlo	» 43,500
88)	Labbiento Vito (nato il 16 giugno 1963)	» 43,416
89)	Di Bussolo Valerio (nato l'8 settembre 1964)	» 43,416
90)	Rao Danilo Gustavo Attilio	» 43,334
91)	Giannetti Filippo	» 43,250
92)	Liccardo Raffaele	» 43,167
93)	Masiello Giovanni	» 43,084
94)	Loja Riccardo	» 43,000
95)	Pavone Carlo Paolo	» 42,834
96)	Faggion Stefano Pietro	» 42,750
97)	Antoci Salvatore Leonardo	» 42,667
98)	Di Festa Umberto	» 42,666
99)	Grillo Fabio Giuseppe Maria	» 42,583
100)	Rubinato Silvano	» 42,500

101) Costa Andrea . . . . punti 42,417
102) Volpari Elio . . . . » 42,334
103) Cardinali Roberto . . . . » 42,250
104) Franchini Giovanni . . . . . . » 42,167
105) Di Cresce Giuseppe . . . . . . » 42,084
106) Alberti Franco Renato . . . » 41,750
107) Di Martino Giuseppe . . . . . » 41,666
108) Cavaliere Lucandrea . . . . . » 41,584
109) Cotterli Antonio . . . . . » 41,500
110) Costa Lorenzo . . . . » 41,416
111) Negri Roberto . . . . » 41,334
112) Favia Marcello . . . . » 41,250
113) Degiuli Giambattista . . » 40,583
114) Sabato Giuseppe Antonio . . . » 40,500
115) Fabbrizzi Patrizio . . . . . » 40,417
116) Perfumo Roberto Pietro Carlo . » 40,334
117) Ragazzoni Luca . . . . . » 40,250
118) Balerna Joseph . . . . . » 40,167
119) Altavilla Mario . . . . » 40,083
120) D'Alconzo Giuseppe . . . . » 39,250
121) Cipollari Massimo . . . . » 38,917
122) Nobili Ugo . . . . » 38,916
123) Masciulli Nicola Massimo . » 38,834
124) Aiello Andrea (nato il 3 luglio 1963) . . . » 38,833
125) Berardi Giovanni (nato il 29 agosto 1963) . » 38,833
126) Irrera Riccardo . . . . » 38,750
127) Ferraresi Riccardo . . » 38,667
128) Di Gaspare Emidio (nato il 20 agosto 1964) . » 38,666
129) Maresca Lucio (nato il 7 settembre 1964) . » 38,666
130) Strozza Bruno . . . . . » 38,584
131) Zampieri Bruno . » 38,583
132) Conte Patrizio . . . . » 38,417
133) Sfarra Marco » 38,333
134) Serafini Roberto . » 38,250
135) Giacometti Roberto . » 38,167
136) Zerbinato Alberto . . . . . » 38,000
137) Rovazzani Eugenio . » 37,917
138) Totaro Agilulfo . » 37,833
139) D'Asta Marco Francesco Rosario . » 37,750
140) Visentin Alessandro . . » 37,667
141) Caporello Stefano (nato il 29 marzo 1964) » 37,583
142) Francica Giuseppe (nato il 17 novembre 1964) » 37,583
143) Zangari Alessandro . . . . » 37,417
144) Tilocca Marco . . . » 37,333
145) Iannello Michele (nato il 27 gennaio 1964) . . » 37,250
146) Chiancone Mario (nato il 7 ottobre 1964) . » 37,250
147) Nevigato Fabrizio . . . » 37,167
148) Puddu Valerio . . . » 37,166
149) Cirelli Edmondo . . . . » 37,000
150) Salzillo Angelo Giuseppe . . » 36,916
151) Rossi Alessandro . . . . » 36,833
152) Camicia Paolo . . . . » 36,417
153) Leto Antonio . . . » 36,000

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari della Accademia aeronautica - anno accademico 1983-84:

1) Trigilio Filippo . . . . punti 56,417
2) Borzì Alfio Emanuele . . . . » 53,667
3) Marozzo Massimo Attilio Antonio . . . . » 53,000
4) Cristiani Roberto . . . » 51,750
5) Pennetta Vincenzo (nato il 17 settembre 1964) » 51,667
6) Della Gala Felice (nato il 19 ottobre 1964) . » 51,667
7) Fittipaldi Franco Augusto . » 51,334
8) Vela Renato . . . . » 50,083
9) Vagliani Attilio Felice Giovanni . . . » 48,167
10) De Caro Angelo . . . . . . » 47,833
11) De Martinis Luca . . . . . » 47,667
12) Colmayer Giovanni (nato il 24 aprile 1964) . » 47,417
13) Leuci Francesco (nato il 6 agosto 1964) . » 47,417
14) Guercio Flavio . » 47,333
15) Donzelli Paolo Ferdinando Giuseppe . » 46,916
16) Daghetti Pietro . . . . . » 46,750
17) Volpini Stefano . . . . » 46,584
18) Di Monte Michele . . » 46,500
19) De Guida Nicola . . . » 46,416
20) Valerio Ruggero . . . . . » 46,333
21) Gandolfi Domenico (nato il 28 marzo 1964) . . » 46,250
22) Perini Andrea Dante Maria (nato il 23 giugno 1965) . . . . punti 46,250
23) Ferraro Biagio Antonio . . . . » 45,667
24) Frassinetto Antonio . . . . » 45,417
25) Virgili Marco . . . . » 45,000
26) Zanotti Roberto . . . . » 44,833
27) Colombo Domenico . . . . » 44,583
28) D'Alessandro Francesco . . . . . . » 44,333
29) Balerna Joseph . . . . » 44,083
30) Poccia Giuseppe . . . . » 43,417
31) Tullini Carlo (nato l'11 settembre 1963) . . » 43,000
32) Caruso Giuliano Domenico Gabriele (nato il 27 gennaio 1964) . . . . » 43,000
33) Casalino Eugenio (nato l'11 aprile 1964) . . » 43,000
34) Alberti Alberto . . . . » 42,250
35) Bono Luca . . . . » 41,750
36) Guercio Stefano . . . . » 41,583
37) Marinaro Antonio . . . . » 41,333
38) Orsini Pietro . . . . » 41,250
39) Campioni Paolo . . . . » 40,667
40) Catania Giuseppe . . . . » 40,333
41) Fauci Raffaele . . . . » 40,083
42) De Luca Lorenzo . . . . » 39,666
43) Rainone Luca Antonio . . . . . . » 39,583
44) Trotta Maurizio . . . . » 39,583
45) Vitiello Aniello . . . . » 39,000
46) Peluso Stefano . . . . » 38,417
47) Sibilla Lorenzo . . . . » 38,167
48) Beccati Andrea . . . . » 37,916
49) Fortini Gianluca . . . . » 37,500
50) Rossi Roberto . . . . » 37,250

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 285

(6411)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte e la Liguria.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Torino sede della delegazione regionale della Corte dei conti per il Piemonte, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni interessate e, quindi risolvere in modo permanente la grave insufficienza di personale dei predetti uffici;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte e la Liguria.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i quarantacinque giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'Ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti la autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Torino, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, *nei giorni* 11, 12, 13 *e* 14 *febbraio* 1985, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del *Corpus juris* e delle *Institutiones* di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dai candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale della Corte dei conti per il Piemonte, via Cavour, 8, 10123 Torino, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderano consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Dal risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1984
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 354

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(6704)

ISTITUTO ORTOPEDICO « GAETANO PINI » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (infermiere professionale coordinatore) ex capo sala;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (terapista della riabilitazione).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(6467)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di medico aiuto corresponsabile per la divisione di cardiochirurgia;

un posto di medico aiuto corresponsabile per il servizio di virologia;

un posto di medico aiuto e tre posti di medico assistente per la seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(6466)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 333 del 4 dicembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorsi:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte di vari concorsi.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227